

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1802 DELLA COMMISSIONE**del 20 settembre 2023****che stabilisce le modalità tecniche per la conservazione dei dati**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/1240 istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi («ETIAS») applicabile ai cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto che intendono entrare nel territorio degli Stati membri.
- (2) Scopo della presente decisione è stabilire le specifiche tecniche per la realizzazione delle condizioni di conservazione dei dati di cui all'articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e all'articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1240, al fine di consentire verifiche automatizzate basate sul portale di ricerca europeo (*European Search Portal* - «ESP»).
- (3) A norma dell'articolo 24, paragrafo 6, e dell'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS dovrebbe verificare periodicamente e automaticamente che le condizioni relative alla conservazione dei fascicoli di domanda siano soddisfatte.
- (4) Al fine di adempiere a tale obbligo, il sistema centrale ETIAS dovrebbe rispettare il periodo di conservazione del fascicolo di domanda, vale a dire cinque anni a decorrere dall'ultima decisione di rifiuto, annullamento o revoca dell'autorizzazione ai viaggi.
- (5) Qualora tutti i dati che hanno dato origine alla decisione di rifiuto, annullamento o revoca di un'autorizzazione ai viaggi siano cancellati prima della scadenza del periodo di conservazione di cinque anni, il sistema centrale ETIAS dovrebbe sopprimere automaticamente il fascicolo di domanda entro tre giorni. Per questo motivo, e al fine di limitare la quantità di trattamenti, il sistema dovrebbe verificare quotidianamente il rispetto delle norme in materia di conservazione dei dati. Inoltre, nel caso in cui una cartella debba essere soppressa, ciò dovrebbe avvenire entro tre giorni.
- (6) Dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull'acquis di Schengen, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dalla presente decisione.
- (7) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa. La presente decisione non rientra nell'ambito di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽²⁾. L'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

⁽¹⁾ GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

